



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco	TIRELLI	Presidente
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato
dott. Luigi	MANCUSO	Componente supplente
dott. Irene	TRICOMI	Componente supplente

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle Marche, in data 31 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "Partito Comunista" alle elezioni della Camera del 4 marzo 2018 per il collegio plurinomiale 2 e considerava non valida la presentazione della lista per il collegio plurinomiale 1 "limitatamente ai candidati supplenti". Rilevava, per il collegio 1, la mancanza di idonea documentazione d'iscrizione nelle liste elettorali di alcuni sottoscrittori, sicché il numero delle firme regolarmente presentate scendeva a 293, al disotto del numero prescritto. Osservava, per entrambi i collegi 1 e 2, che la lista dei candidati supplenti era redatta su foglio diverso dall'elenco dei sottoscrittori.
2. Avverso tale provvedimento ricorre Mauro Riccioni, quale presentatore della lista "Partito Comunista", assumendo che sarebbe infondato il rilievo circa la non idoneità di taluni certificati prodotti, avendo esibito completa documentazione digitale ricevuta direttamente dai Comuni (mail, firme digitali, pec, etc.) e avendo fatto affidamento sulla correttezza della P.A. certificatrice.


Osserva, inoltre, che l'Ufficio avrebbe potuto e dovuto, se del caso, assegnare termine per regolarizzare la produzione documentale. Riguardo al secondo rilievo assume che l'obbligo della indicazione dei candidati nei moduli di raccolta delle firme riguarderebbe solo la lista dei candidati effettivi e non l'elenco dei supplenti.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Contrariamente all'assunto dell'Ufficio, le certificazioni redatte e inviate in via telematica dalle pubbliche amministrazioni, secondo le regole del CAD, rispondono ed esigenze di certezza e celerità, nell'obiettivo di dematerializzare l'operato della P.A. con pieno valore legale (vedasi es. D. Lgs. n. 82/2005: artt. 1, 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 24; Legge n. 241/1990: art. 22; Codice Civile: artt. 2702, 2712). Solo in caso d'incertezza può attivarsi la procedura di eventuale regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 22 d.p.r. n. 361/1957.

4. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Correttamente l'Ufficio stigmatizza che la lista dei candidati supplenti risulta redatta su altro foglio diverso dall'elenco dei sottoscrittori. In effetti, va condiviso il rilievo che non sia certa la riferibilità delle sottoscrizioni alle candidature, non essendo stilate direttamente sulla dichiarazione di presentazione della lista le indicazioni utili a individuare i candidati. Il comma 3 dell'art. 18-bis d.p.r. n. 361/1957 stabilisce: *"In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico"*. Il successivo comma 3-bis precisa: *"Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile"*. L'art. 20 d.p.r. n. 361/1957 stabilisce: *"Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori"*. La connessione logica delle tre disposizioni porta univocamente a concludere che i candidati supplenti siano candidati a tutti gli effetti, ancorché l'istituto della supplenza resti legato, sul piano logico e




circostanziale, all'ipotesi residuale del venir meno di una candidatura. Il che comporta che quella dei supplenti, come ogni altra candidatura, debba essere presidiata dalle medesime garanzie di presentazione previste per ogni altro candidato. Da qui l'esattezza, per entrambi i collegi 1 e 2 (§10), del rilievo invalidante di ambo le liste di supplenti, solo allegate, senza che sia certa la riferibilità delle sottoscrizioni anche a dette candidature.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e ammette la lista "Partito Comunista" alle elezioni della Camera del 4 marzo 2018 per il collegio plurinominale Marche 2. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

IL PRESIDENTE 

I COMPONENTI

~~Antonio Di Pietro~~ - di

Abbramo

Renzo Manca

Luigi Pedullà

Depositato in Segreteria  
oggi, 06.02.18 h. 15:30

